

[da: fisacgruppointesasanpaolo.it](http://fisacgruppointesasanpaolo.it)

Nella prospettiva di fornire nei prossimi giorni una nota di approfondimento su tutte le novità introdotte dall'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL raggiunta ieri, 23 novembre, iniziamo a fornire alcune precisazioni, derivanti in particolare (ma non solo) dai quesiti che ci vengono via via posti.

Voci economiche

Aumento delle voci economiche che fanno riferimento al trattamento economico previsto per un inquadramento superiore al proprio

Nella nostra contrattazione (sia nazionale che di Gruppo) sono presenti alcuni assegni e indennità che hanno la funzione di garantire il trattamento economico di un inquadramento più elevato rispetto a quello di appartenenza.

Tra queste vi sono per esempio:

- l'«assegno mensile di equivalente importo» erogato dopo 7 anni dalla data di assunzione, pari alla differenza rispetto all'inquadramento immediatamente superiore (quindi alla differenza tra lo stipendio del 3A1L e il 3A2L);
- l'assegno cosiddetto del 32°, così definito perché erogato dopo 32 anni di servizio con la funzione di garantire il trattamento economico del 3A4L;
- le indennità di ruolo che assicurano il trattamento economico dei livelli correlati ai ruoli disciplinati dai relativi accordi (per esempio l'accordo su ruoli e percorsi professionali).

Tutte queste voci saranno adeguate ai miglioramenti introdotti dall'ipotesi di accordo.

Anche l'Una Tantum sarà erogata in base al livello di cui è garantito il trattamento economico: per esempio la/il collega 3A1L con trattamento economico del 3A2L avrà diritto all'Una Tantum di 1.018,75 (propria del 3A2L).

Ad personam

In relazione agli aumenti non saranno in generale rivalutati gli "ad personam" e potrebbero al contrario subire una riduzione "ad personam" aventi caratteristiche di assorbibilità (in particolare gli assegni assorbibili in relazione ai futuri aumenti contrattuali).

Effetti sulla Previdenza complementare

Gli importi destinati a finanziare la Previdenza complementare sono correlati alla retribuzione. Nella gran parte dei casi esse sono computate utilizzando come base di calcolo l'**imponibile TFR**.

Il superamento dei criteri che escludevano molte voci dall'imponibile TFR avranno pertanto un **effetto molto positivo non solo sul TFR, ma anche sui versamenti alla Previdenza complementare** (incrementati ovviamente anche per effetto degli aumenti dello stipendio).

Si tratta di un tassello fondamentale in particolare per i **giovani** che hanno prospettive pensionistiche caratterizzate da una maggiore incertezza (vista tra l'altro l'assenza di risposte rispetto alla rivendicazione di una pensione di garanzia per i giovani avanzata dalla CGIL).



Intesa Sanpaolo: FISAC FLASH - Primi chiarimenti sull'accordo di rinnovo CCNL